



---

Determinazione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane n. 801 del 18.06.2019

**Oggetto: Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e ferie non godute per eventi indipendenti dalla propria volontà.**

**Pratica n. 09/2019.**

PDTD/2019/791

---

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 18.06.2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

---

### **Il Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane**

- Visto** il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Viste** le Leggi Regionali n. 05/07 e n. 10/2006;
- Vista** la deliberazione n. 1582 in data 03/07/2009, con la quale il D.G. ha conferito le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;
- Vista** la deliberazione n. 2334 in data 31/10/2018, con la quale il Direttore Generale ha assegnato l'incarico di Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane alla Dott.ssa Maria Teresa Garau, Dirigente Amministrativo;
- Preso atto** che a decorrere dal 01/01/2019 si è risolto il rapporto di lavoro del dipendente individuato con pratica n. 09/2019, dichiarato permanentemente non idoneo in modo assoluto a qualsiasi proficuo lavoro;
- Premesso** che, ai sensi dell'Art. 72, comma 8, del CCNL Comparto S.S.N. 2016/2018, in caso di accertamento dell'inidoneità assoluta del dipendente ad ogni proficuo servizio, l'Azienda deve corrispondere al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto previsto dall'art.2122 c.c., nonché ove consentito ai sensi dell'art. 33 (Ferie e recupero festività soppresse) una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti;
- Premesso** -che l'art. 5, comma 8, del Decreto legge 06/07/2012 n.95, convertito in legge 07/08/2012 numero 135, entrato in vigore il 07 Luglio 2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" detta una disciplina volta al contenimento della spesa pubblica, abrogando l'istituto della liquidazione delle ferie non godute per il personale delle Pubbliche Amministrazioni;
- che ai sensi della vigente normativa nel Comparto Sanità le ferie di competenza dell'anno corrente vanno fruito entro il 31 Dicembre del medesimo anno;
- Considerato** che secondo la nota n. 40033 del 08/10/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non riguarda i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come ad esempio le ipotesi



Segue determinazione n. 801 del 18.06.2019

di decesso, malattia, infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità ecc.

**Considerato** che il dipendente in servizio presso questa Azienda dal 01/01/2002 con contratto a tempo indeterminato, ha maturato un'anzianità complessiva superiore a 10 anni per cui i termini di preavviso sono stabiliti in mesi 4;

**Considerato** che, nello specifico, il dipendente individuato con pratica n. 09/2019 al 01.01.2019, data della risoluzione del rapporto di lavoro, non ha fruito di n. 22 giorni di ferie maturate nell'anno 2018, come risulta dalla documentazione agli atti di questo Servizio;

**Accertato** che a decorrere dal 12 settembre 2018 e fino al 01/01/2019, data della risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente è stato assente ininterrottamente per malattia e ciò ha reso pertanto impossibile il godimento delle ferie maturate;

**Ritenuto** che, per quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per poter liquidare al dipendente di cui trattasi la somma complessiva di **€ 1.419,88**, a titolo di monetizzazione ferie spettanti e non godute al 31.12.2018, la cui fruizione non è stata possibile per la sussistenza di una causa di sospensione del rapporto di lavoro (dichiarazione inidoneità) non imputabile o riconducibile al dipendente, così determinata:

<b>MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE al 31.12.2018</b>	
RETRIBUZIONE MENSILE (art.37 c.2 ccnl integrativo 7/04/99)	€ 1.678,05
RETRIB. GIORNALIERA (art. 37c.3 ccnl integrativo 7/04/99)	€ 64,54
TOTALE GIORNI FERIE NON GODUTE	n. 22
<b>IMPORTO LORDO COMPLESSIVO FERIE NON GODUTE</b>	<b>€ 1.419,88</b>

**Ritenuto** che, per quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per poter liquidare, al dipendente di cui trattasi, l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2119 C.C., secondo i termini e con le modalità stabilite dall'art. 72 del CCNL Comparto Sanità 2016/2018, così determinata:

<b>INDENNITA' MANCATO PREAVVISO</b>	MENSILE
STIPENDIO BASE	€ 1.504,51
RETRIB. INDIV. ANZ. STIP.	€ 18,29
VALORE COMUNE IND.ccnl 8.4.99	€ 40,54
FASCIA RETRIBUTIVA SUPERIORE	€ 90,71
ELEMENTO PEREQUATIVO	€ 24,00
<b>TOTALE MENSILE</b>	<b>€ 1.678,05</b>
<b>IMPORTO PER 4 MENSILITA' (a)</b>	<b>€ 6.712,20</b>
N. 4 RATEI 13ma (b)	€ 559,32
<b>IMPORTO LORDO COMPLESSIVO (a+b)</b>	<b>€ 7.271,52</b>



---

Segue determinazione n. 801 del 18.06.2019

**Vista** l'insussistenza di conflitti di interesse connessi all'adozione della presente determinazione;

### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- Di liquidare, in favore del dipendente individuato con pratica n.09/2019, il cui rapporto di lavoro si è risolto in data 01/01/2019:
- l'importo di **€. 7.271,52** a titolo di indennità sostitutiva del preavviso come da Art. 2119 C.C. e secondo i termini e le modalità stabilite dall' art. 72 del CCNL Comparto Sanità 2016/2018;
- l'importo di **€. 1.419,88**, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e festività soppresse ai sensi dell'art.33 del CCNL Comparto Sanità 2016/2018;

Il Direttore Servizio Gestione e  
Sviluppo Risorse Umane  
Dott.ssa Maria Teresa Garau